



ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN PIO X
con sede in Mantova (Mn) - Viale Fiume n. 11
Codice fiscale: 80029700202 - Partita Iva: 01374720207



**REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO
DELL'ATTIVITA' SPORTIVA A TUTELA DEI MINORI E PER LA
PREVENZIONE DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI**

Adottato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 29 AGOSTO 2024

SOMMARIO

1. Premessa	pag. 2
2. Finalità	pag. 2
3. Obiettivi	pag. 2
4. Destinatari	pag. 3
5. Fattispecie rilevanti	pag. 4
6. Procedure di safeguarding	pag. 4
a) Acquisizione idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti per allenatori, tecnici, dipendenti, medici ed altri soggetti a contatto con gli atleti	pag. 4
b) Regole di condotta	pag. 4
c) Protocolli di comportamento	pag. 5
d) Formazione	pag. 5
7. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni	pag. 6
8. Procedura di segnalazione	pag. 7
9. Gestione delle segnalazioni	pag. 9
10. Diffusione ed attuazione	pag. 10
11. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori	pag. 10
a) Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti	pag. 11
b) Sanzioni nei confronti dei volontari	pag. 12
12. Norme finali	pag. 12

1. Premessa

L'Associazione Polisportiva Dilettantistica San Pio X (di seguito San Pio X) ha sempre avuto come scopo fondamentale il rispetto e la tutela dei diritti, della dignità e dei valori di tutti gli atleti coinvolti, in particolare dei minori e dei disabili, promuovendo una cultura ed un ambiente inclusivo per garantire uguaglianza ed equità e per creare un ambiente sportivo positivo, sicuro, rispettoso e stimolante.

Il San Pio X non tollera alcuna tipologia di discriminazione e violenza poste in essere nei confronti dei propri atleti, ripudiando ogni distinzione basata sul genere, sull'etnia, sulla fede religiosa, sull'orientamento sessuale o sulle disabilità.

Con l'adozione del presente Regolamento organizzativo e di controllo dell'attività sportiva a tutela dei minori e per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni (di seguito Regolamento) e dei Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni (di seguito Codici di Condotta), il San Pio X rispetta l'obbligo previsto dal D. Lgs. n. 39/2021, di adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, di violenze in genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D. Lgs. n. 198/2006, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Il presente Regolamento ed i Codici di Condotta sono stati redatti utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici (di seguito anche FIP, FISR o Federazioni) e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività del San Pio X, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata.

Inoltre il presente Regolamento è rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 36/2021, che prevede che ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal D. Lgs. n. 39/2014, recante attuazione della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

2. Finalità

Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Il San Pio X riconosce il fondamentale diritto dei tesserati ad essere trattati con rispetto e dignità, nonché ad essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere ed ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute ed al benessere psico-fisico dei tesserati deve essere considerato quale valore prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Il fine ultimo del presente regolamento è quello di garantire la massima inclusività nello sport, che deve essere praticato in un ambiente sicuro, rispettoso, equo e libero da ogni forma di violenza, specie verso gli atleti, soprattutto se minori e/o particolarmente vulnerabili.

3. Obiettivi

Il San Pio X con il presente Regolamento intende garantire il rispetto dei seguenti obiettivi:

- promozione del diritto ad un trattamento dignitoso ed equo, del diritto alla salute ed al benessere psico-fisico, nonché del diritto ad essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza e discriminazione;
- promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità ed il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, specie se minori, e garantiscano l'eguaglianza e l'equità, valorizzando le diversità;
- informazione dei tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;

- attuazione di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida delle Federazioni e dai Safeguarding Officers delle Federazioni, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
- informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- partecipazione del San Pio X e dei tesserati alle iniziative organizzate dagli Enti di affiliazione nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;
- coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva, nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding del San Pio X.

Con riferimento a quanto sopra, il San Pio X si impegna a:

- assicurare un ambiente, sia in campo che fuori, ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
- riservare ad ogni tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità ed altro;
- far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minori;
- prevenire, durante gli allenamenti e le partite, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento, possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
- segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- ottenere, in caso di atleti minori, e conservare, l'autorizzazione scritta degli esercenti la responsabilità genitoriale, qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati;
- programmare e gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
- confrontarsi con il "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" del San Pio X, ove si abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente Regolamento;
- favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

4. Destinatari

I soggetti tenuti al rispetto del presente Regolamento sono tutti i tesserati del San Pio X, sia maggiorenni che minorenni. Il presente Regolamento si applica inoltre a tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato o rapporti di altro titolo con il San Pio X, a prescindere dalla forma contrattuale, dalla normativa di riferimento o dal fatto di essere o meno tesserati.

Tutti i soggetti destinatari del presente Regolamento (tesserati, atleti, allenatori, staff, dipendenti, volontari, ecc.) sono tenuti al rispetto della normativa e sono responsabili per le violazioni del presente Regolamento e dei Codici di Condotta.

Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per il San Pio X a

contatto con minori, deve visionare e sottoscrivere il presente Regolamento ed i Codici di Condotta, rispettandone ogni singola parte.

5. Fattispecie rilevanti

Si prevedono e prendono in considerazione le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) le molestie sessuali;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la violenza di genere;
- f) il bullismo o il cyberbullismo;
- g) il nonnismo;
- h) l'abuso di matrice religiosa;
- i) l'abuso dei mezzi di correzione;
- j) la negligenza;
- k) l'incuria;
- l) altri comportamenti discriminatori.

La descrizione nel dettaglio delle sopra citate fattispecie è riportata nei "Codici di Condotta a tutela dei minori per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni" del San Pio X, al punto 3.

6. Procedure di safeguarding

Al fine di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione, il San Pio X adotta le seguenti procedure:

a) **Acquisizione idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti per allenatori, tecnici, dipendenti, medici ed altri soggetti a contatto con gli atleti**

Al momento dell'instaurazione di un incarico di qualsiasi tipo e, comunque, con cadenza annuale, il San Pio X procede all'acquisizione ed alla conservazione delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti, relative ai precedenti penali per allenatori, tecnici, dipendenti, medici ed altri soggetti a contatto con gli atleti (da sostituire con l'Autocertificazione di assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso, in attesa della ricezione delle idonee certificazioni da parte delle autorità competenti).

E' ostativo all'instaurazione e/o alla prosecuzione del rapporto con il San Pio X, la presenza nel Casellario Giudiziale di condanne definitive per reati di violenza, contro la persona e/o caratterizzati da finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale e religioso presente negli elementi costitutivi del reato ovvero sotto forma di circostanze aggravanti, generali o speciali.

La presenza di pendenze giudiziarie nel Casellario dei Carichi Pendenti per reati di violenza, contro la persona e/o caratterizzati da finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso presente negli elementi costitutivi del reato ovvero sotto forma di circostanze aggravanti, generali o speciali, è causa di immediata sospensione dall'attività, la quale potrà essere ripresa soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza assolutoria.

b) **Regole di condotta**

I tecnici e tutto lo staff anche medico, a contatto con gli atleti in gara e durante gli allenamenti, dovranno rigorosamente attenersi a quanto previsto nel presente Regolamento e improntare il proprio comportamento alle seguenti buone pratiche:

- riservare ad ogni tesserato adeguata attenzione, impegno, rispetto e dignità;

- organizzare l'attività in modo tale da minimizzare i rischi;
- essere visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre si svolge attività con i minori;
- consentire, ove possibile e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, l'accesso agli impianti durante allenamento e sessioni di prova a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati;
- prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati nel presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
- prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte descritte al precedente punto 5, con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- pubblicare sui propri canali di comunicazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita la produzione e la pubblicazione di immagini che possano causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati;
- prevedere spogliatoi separati tra tecnici ed atleti: è fatto espresso divieto per allenatori e staff, sia in allenamento, che in partita, in gara ed in trasferta, di condividere con i singoli atleti bagni, spogliatoi, stanze e altri spazi riservati;
- ottenere e conservare, in caso di atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati;
- durante gli spostamenti degli atleti in trasferta ed in tutte le occasioni in cui il tecnico accompagni gli atleti a casa, è obbligatorio l'affiancamento all'allenatore di almeno un altro membro dello staff. In caso di atleti minorenni, devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
- durante le trasferte prevedere sistemazioni in hotel con attribuzione di camere separate a tecnici e staff tecnico, anche medico, rispetto agli atleti. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
- porre attenzione in occasione delle visite mediche, a soluzioni e modalità di svolgimento atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, preferendo, ove possibile, l'esecuzione della visita alla presenza degli esercenti la responsabilità genitoriale.

c) Protocolli di comportamento

Tutti gli atleti, maggiorenni e minorenni, sono tenuti al rispetto di tutte le regole e di tutti i principi espressi nel presente Regolamento e nei Codici di Condotta e, in particolare, dei principi fondamentali di non discriminazione e di non violenza nell'ambito di allenamenti, condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e in generale rapporti con gli atleti della propria e di altre squadre.

Gli allenatori e tutti i componenti dello staff tecnico sono tenuti al rispetto di tutte le regole e di tutti i principi espressi nel presente Regolamento e nei Codici di Condotta e, in particolare, adottare modalità di allenamento che non devono mai sfociare in atti di violenza e discriminazione verso gli atleti.

d) Formazione

Il San Pio X organizza annualmente programmi di formazione volti a far conoscere ai propri tesserati i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate anche in conformità a quanto indicato nei Principi fondamentali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso,

violenza e discriminazione emanati dall'Osservatorio Permanente Coni per le politiche di Safeguarding.

Tali attività di formazione saranno documentate tramite attestati di partecipazione.

I tesserati FISR (tecnici, dirigenti, preparatori atletici, staff medico e chiunque collabori direttamente con la FISR o con le Affiliate nella gestione delle attività rotellistiche) sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati dalla FISR e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.

7. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D. Lgs. n. 36/21, il San Pio X ha previsto l'istituzione della figura del "Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni" (di seguito Responsabile), da nominare da parte dell'Assemblea dei Soci.

La nomina del Responsabile deve essere adeguatamente resa pubblica, mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sul sito web del San Pio X, nonché comunicata ai Responsabili federali delle politiche di Safeguarding.

Il Responsabile dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Responsabile deve essere caratterizzato da requisiti di competenza, nonché autonomia e indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale e deve essere nominato tra persone di comprovata moralità.

Il Responsabile, qualora lo ritenga opportuno, potrà avvalersi della collaborazione di altre persone (esperti, atleti, allenatori, staff, dipendenti, volontari, ecc., a prescindere dal fatto di essere o meno tesserati), le cui competenze appaiono opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti, le quali assumono gli stessi obblighi di riservatezza del Responsabile, in ordine alle notizie e informazioni acquisite.

In particolare non può essere nominato Responsabile e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 ovvero per aver commesso reati di violenza contro la persona e/o caratterizzati da finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso presente negli elementi costitutivi del reato ovvero sotto forma di circostanze aggravanti, generali o speciali.

Il Responsabile deve aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla FISR e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.

Il Consiglio Direttivo del San Pio X può revocare il Responsabile, con provvedimento motivato, in ogni momento, ma solo per giusta causa. Tale revoca deve essere confermata dall'Assemblea dei Soci, da convocarsi al più presto, che provvederà anche alla nomina del nuovo Responsabile.

Il San Pio X deve dare tempestiva comunicazione della revoca ai Responsabili federali delle politiche di Safeguarding.

Costituiscono giusta causa di revoca del Responsabile:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio Direttivo del San Pio X di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di Responsabile;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie del Responsabile.

Il Responsabile può recedere in ogni momento dall'incarico, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Consiglio Direttivo del San Pio X, con raccomandata A.R. e/o PEC.

L'assemblea dei soci del San Pio X provvederà a nominare il nuovo Responsabile durante la prima assemblea e comunque entro 60 giorni dalla data di recesso.

Il Responsabile è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Ad esso è affidato il compito di:

- vigilare sul funzionamento, sull'osservanza, sull'efficacia e adeguatezza del presente Regolamento e dei Codici di Condotta in relazione alla struttura ed alla effettiva capacità di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi;
- vigilare sull'analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del presente Regolamento e dei Codici di Condotta e quindi sull'opportunità di aggiornamento degli stessi, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni;
- adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del San Pio X ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritenga utile e opportuna;
- segnalare ai Safeguarding Officers federali eventuali condotte rilevanti e fornire agli stessi ogni informazione o documentazione richiesta;
- rispettare gli obblighi di riservatezza con riferimento a tutti i soggetti coinvolti;
- proporre, per le violazioni che non necessitano di segnalazione alle forze dell'ordine e/o ai Safeguarding Officers Federali, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento al Consiglio Direttivo, cui spetta la decisione finale.

Il San Pio X provvede a mettere a disposizione del Responsabile i mezzi, economici e non, che ne consentano la piena operatività. Per ogni esigenza di ordine finanziario, il Responsabile nell'espletamento del proprio mandato, ha la facoltà di richiedere le risorse necessarie al Presidente.

Nello svolgimento del proprio incarico, il Responsabile così come i Responsabili delle politiche di Safeguarding federali, hanno diritto di accesso alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso.

Tutti i tesserati e tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva sono tenuti a riservare la propria piena collaborazione al Responsabile, così come ai Responsabili delle politiche di Safeguarding federali.

8. Procedura di segnalazione

I soggetti di cui al punto 4. del presente Regolamento e, nel caso di minorenni, gli esercenti la responsabilità genitoriale, o chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi dei precedenti punti 3. e 5. e che coinvolgano tesserati, specie se minorenni, sono tenuti a presentare segnalazioni circostanziate di abusi, violenze e discriminazioni, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

I soggetti di cui al punto 4. del presente Regolamento possono altresì essere i soggetti la cui condotta è oggetto di segnalazione.

La segnalazione deve avere ad oggetto:

- una violazione del presente Regolamento, dei Codici di Condotta, dei principi, delle regole e delle politiche in esso previste;
- presunti abusi, violenze e discriminazioni.

Obiettivo del presente Regolamento è consentire ed incentivare l'utilizzo della segnalazione, pertanto, sono delineati gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella segnalazione medesima:

- una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti;
- qualsiasi elemento (come la funzione/ruolo societario) che consenta un'agevole identificazione

del/i presunto/i autore/i del comportamento illecito o contrario al Regolamento.

Inoltre il segnalante dovrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

- le proprie generalità;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti narrati;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Il segnalante potrà inoltre allegare eventuale documentazione utile a meglio circostanziare la segnalazione.

Sono consentite segnalazioni anche in forma anonima.

La segnalazione non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

È vietato in particolare il ricorso ad espressioni ingiuriose, l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose, l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato e l'invio di segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Si precisa, inoltre, che è vietato e sanzionabile l'invio di segnalazioni vietate o comunque effettuate con dolo o colpa grave ovvero ritenibili palesemente infondate.

Si specifica che nei casi di invio di segnalazioni vietate, la riservatezza dell'identità del segnalante nonché le altre misure di tutela del segnalante previste dal San Pio X, non saranno garantite.

Nello specifico, pertanto, il segnalante deve essere consapevole che:

- le segnalazioni non devono contenere accuse che il segnalante stesso sa essere false o infondate e che, in generale, la segnalazione non deve essere utilizzata al fine di offendere e/o arrecare pregiudizio al segnalato;
- la segnalazione non garantisce alcuna protezione al segnalante nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita;
- rimane impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, di segnalazioni inviate con dolo o con colpa grave, di segnalazioni opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato; inoltre ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione della presente procedura sono passibili di sanzioni disciplinari;
- le lamentele personali e le rivendicazioni rientranti in rapporti di lavoro o che investono la sfera dei rapporti con tesserati, atleti, allenatori, staff, dipendenti, volontari, ecc. non possono formare oggetto di segnalazione.

La segnalazione può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

- casella di posta elettronica ordinaria "safeguardingsanpiox@gmail.com", riservata in via esclusiva al "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" del San Pio X, a cui accedere anche attraverso il sito web di San Pio X (www.mantovabasket.it);
- lettera riservata, con posta ordinaria o raccomandata, inviata al "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" presso la sede del San Pio X, all'indirizzo: Mantova - 46100 - Viale Fiume n. 11;
- piattaforma informatica della FIP, accessibile attraverso il link pubblicato sul sito web istituzionale, seguendo la procedura informatica ivi indicata;
- modulo di segnalazione della FISR, accessibile attraverso il link pubblicato sul sito web istituzionale, seguendo la procedura informatica ivi indicata.

I canali di cui Il San Pio X si è dotato garantiscono l'impossibilità di accesso alla segnalazione e all'identità stessa del segnalante da parte del segnalato e di terzi che non siano stati identificati dall'organizzazione quali destinatari delle segnalazioni o quali soggetti deputati alla successiva

indagine in merito ai fatti segnalati.

Il segnalante ed il segnalato godono delle medesime tutele previste nel presente Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie.

Il San Pio X garantisce la riservatezza della segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del segnalante e del segnalato, nonché della documentazione allegata all'atto della stessa o successivamente raccolta od elaborata.

Pertanto, le suddette informazioni (ivi inclusa l'eventuale documentazione) non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di gestione delle segnalazioni, di seguito descritto.

Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.

La riservatezza del soggetto segnalante non sarà rispettata invece quando:

- vi è il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è stata accertata con sentenza irrevocabile la responsabilità penale del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del segnalante è richiesta dall'Autorità giudiziaria o da altra Pubblica Autorità in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

9. Gestione delle segnalazioni

Il Responsabile viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:

- a) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- b) segnalazione verbale o scritta;
- c) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
- d) conoscenza a seguito di ispezione.

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, il Responsabile deve assicurare:

- la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione;
- la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e le relative attività di verifica nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti;
- la conservazione della documentazione e delle segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Le attività di cui sopra vengono gestite in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile, ricevute le segnalazioni, effettua le seguenti attività:

- a) analizza il contenuto della segnalazione (e l'eventuale documentazione allegata) ricevuta dal segnalante ed effettua una valutazione preliminare circa la sussistenza dei presupposti, necessaria per avviare ulteriori approfondimenti. In particolare, la valutazione iniziale tiene conto della presenza di un ragionevole presupposto di fondatezza/attendibilità, quanto meno rispetto alla possibilità di poter pervenire a concrete verifiche circa i fatti segnalati, con esclusione dei casi in cui la completa genericità delle segnalazioni non consente nemmeno di avviare una verifica indirizzandola verso prospettive concrete. In quest'ultimo caso si determinano i presupposti per l'archiviazione;
- b) re-indirizza eventuali segnalazioni pervenute ma il cui contenuto non rientra nel perimetro

indicato dal presente Regolamento, senza quindi compiere alcuna valutazione di merito preliminare; in caso di segnalazione precisa e circostanziata valuta le azioni da compiere, coerentemente con gli strumenti normativi e societari vigenti, al fine di stabilire la fondatezza o meno della segnalazione (ad esempio richiede approfondimenti, avvia un intervento di audit, etc.). In tale fase identifica le funzioni competenti, definite caso per caso in relazione all'oggetto della segnalazione, da coinvolgere per lo svolgimento delle ulteriori verifiche e conseguenti relative decisioni. In tali circostanze i soggetti coinvolti nell'attività di istruttoria diventano anch'essi destinatari del presente Regolamento e sono di conseguenza chiamati al rispetto, tra gli altri, degli obblighi di riservatezza;

- c) informa il segnalante non anonimo sugli sviluppi del procedimento, tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute.

Nel caso in cui il Responsabile decida di non dare seguito alla segnalazione, deve fornire al segnalante non anonimo per iscritto le motivazioni che conducono alla sua archiviazione.

Fermo restando che in caso di gravi comportamenti lesivi il Responsabile deve notificare i fatti di cui è venuto a conoscenza alle forze dell'ordine e/o ai Safeguarding Officers federali e pur restando impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dagli Organi di Giustizia Federali, a carico di tutti coloro che rientrano tra i destinatari tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei Codici di Condotta, che pongano in essere comportamenti contrari a quanto ivi indicato, il Responsabile, se accerta la commissione di violazioni, proporrà l'applicazione delle sanzioni previste dal seguente Regolamento al Consiglio Direttivo, cui spetta la decisione finale sulla sanzione da applicare.

10. Diffusione ed attuazione

Il presente Regolamento ed i Codici di Condotta sono pubblicati sul sito internet del San Pio X www.mantovabasket.it, sono affissi presso la sede del San Pio X e inviati al Safeguarding Office della FISR, sia al momento dell'adozione che in occasione di ogni loro modifica.

Il San Pio X assicura la massima diffusione e conoscenza del presente Regolamento e dei Codici di Condotta a tutti i livelli della propria organizzazione.

Al momento del tesseramento il San Pio X deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente Regolamento e del nominativo e dei contatti del "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni".

A tutti i tesserati e a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo e ruolo all'attività sportiva è richiesto l'obbligo di osservanza del presente Regolamento e dei Codici di Condotta.

Ogni allenatore, collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolga la propria attività per il San Pio X, a contatto con minori, deve visionare e sottoscrivere il presente Regolamento ed i Codici di Condotta, rispettandone ogni singola parte.

11. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

Fermo restando che in caso di gravi comportamenti lesivi il San Pio X deve notificare i fatti di cui è venuto a conoscenza alle forze dell'ordine e/o ai Safeguarding Officers federali e, pur restando impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dagli Organi di Giustizia Federali, a carico di tutti coloro che rientrano tra i destinatari tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei Codici di Condotta, che pongano in essere comportamenti contrari a quanto ivi indicato, possono essere irrogate sanzioni da modulare in base alla gravità del comportamento tenuto:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel presente Regolamento e nei Codici di Condotta;
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente Regolamento e nei Codici di Condotta, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore ed il San Pio X, in quanto preordinata in

modo univoco a commettere un reato;

- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti del San Pio X;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione ed il San Pio X, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

Le sanzioni comminabili sono altresì diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato al San Pio X dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 e seguenti, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

a) Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente Regolamento e dei Codici di Condotta, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti del San Pio X, sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente;
- multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio del San Pio X, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto:

- incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure societarie, le prescrizioni del presente Regolamento e dei Codici di Condotta o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nei Codici di Condotta, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure societarie, le prescrizioni del presente Regolamento e dei Codici di Condotta o che adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nei Codici di Condotta, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
- incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione, il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente Regolamento e dei Codici di Condotta, con comportamenti quali:

- a) l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
 - b) l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del presente Regolamento o dei Codici di Condotta;
 - c) la violazione delle misure adottate dal San Pio X volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
 - d) la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente Regolamento e dai Codici di Condotta, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
- incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del presente Regolamento e dei Codici di condotta e/o violi le misure adottate dal San Pio X, volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
 - incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente Regolamento e dei Codici di Condotta, attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D. Lgs. 231/01 e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile ed i Safeguarding Officers federali, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

b) Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari del San Pio X, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio del San Pio X, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto, per la misura delle sanzioni si rimanda alle sanzioni previste per i collaboratori retribuiti.

Accertata la commissione di violazioni che non necessitano di segnalazione alle forze dell'ordine e/o ai Safeguarding Officers federali, il Responsabile proporrà l'applicazione delle sanzioni previste dal seguente Regolamento al Consiglio Direttivo, cui spetta la decisione finale sulla sanzione da applicare.

12. Norme finali

Il Presente Regolamento ed i Codici di Condotta saranno aggiornati dal Consiglio Direttivo del San Pio X (e successivamente approvati dall'Assemblea dei Soci) con cadenza almeno quadriennale o comunque tutte le volte che sarà necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dal CONI, le eventuali modifiche ed integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding, ovvero le sue raccomandazioni, nonché le eventuali modifiche ed integrazioni delle disposizioni da parte delle Federazioni.

Eventuali proposte di modifica al presente Regolamento ed ai Codici di Condotta, dovranno essere sottoposte ed approvate dal Consiglio Direttivo del San Pio X e successivamente sottoposte

all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dagli Statuti delle Federazioni, da tutta la normativa federale approvata dai Consigli Federali della FIP e della FISR, inclusi il Regolamento per la prevenzione ed il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati ed il Codice Etico e dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI.

Il presente Regolamento, insieme ai Codici di Condotta, approvato dall'Assemblea dei Soci del San Pio X, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet ed affissione presso la sede.
